

DELIBERA n°_34_

**XXXX XXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/660913/2024)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 12/11/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 05/02/2024 acquisita con protocollo n. 0035122 del 05/02/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. XXXX XXXX, (di seguito Istante o Utente) in relazione al servizio di telefonia mobile XXXXXXXXX di tipo privato, nell’istanza introduttiva del procedimento, richiede, in sintesi, che venga mantenuto per tutto il tempo occorrente per consumarlo, il bonus di 12.850 euro circa, accumulato nell’arco di più di un decennio mediante l’opzione PIENO WIND, ritenendo non realistico il termine di scadenza a dicembre 2024 fissato dalla Wind per il mantenimento di tale bonus.

2. La posizione dell’operatore

Wind Tre (Very Mobile) (di seguito Wind o Operatore), nei propri scritti difensivi, dichiara, in sintesi, quanto segue. La numerazione XXXXXXXXX è attiva sui sistemi della scrivente con piano tariffario Wind Basic che permette di chiamare tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, a 29 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. Il costo per gli SMS è di 29 centesimi. Sulla stessa utenza erano altresì presenti, sino al 22.01.2024 la promozione aggiuntiva “Pieno Wind” che permetteva di accumulare un bonus di autoricarica per ogni minuto ricevuto da numerazioni di altro gestore. Tale bonus poteva essere utilizzato per traffico voce ed SMS, ad esclusione delle numerazioni speciali, degli SMS solidali, delle numerazioni voce in sovrapprezzo, del roaming extra UE, dei servizi VAS e degli acquisti online e tramite App e del costo di anticipo del traffico. L’importo, frutto di autoricarica, non poteva cumularsi al credito oggetto di ricariche effettuate dal cliente e non poteva essere né trasferito, né monetizzato. In primis si segnala la inammissibilità della richiesta avanzata dall’istante poiché la stessa non è demandabile, per espressa previsione

normativa, all'Autorità adita. In particolare, ai sensi di quanto statuito dall'art. 20, comma 4, Delibera 353/19/CONS : "l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". La convenuta, dunque, osserva che le richieste dell'utente esulano dalle specifiche competenze del Corecom che non ha il potere di entrare nel merito delle modifiche contrattuali (annullare/cambiare la scadenza per consumare il bonus) intervenute per esigenze di sostenibilità economica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 98 septies decies, comma 5 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. In base a quest'ultima previsione, gli operatori possono infatti unilateralmente modificare le condizioni contrattuali durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sotto il profilo tecnico, giuridico o economico. Per le ragioni suesposte, il Corecom adito non è quindi, ad avviso della scrivente, competente a pronunciarsi in merito a quanto chiesto dall'istante, non potendo circoscrivere la sua pronuncia esclusivamente alla bontà della rimodulazione effettuata da Wind Tre, ma dovendosi viceversa spingere sino a pronunciarsi nel merito della stessa (fino ad annullare/cambiare la scadenza per consumare il bonus), andando pertanto oltre le proprie competenze, sino a limitare conseguenzialmente l'esercizio di una facoltà normativamente riconosciuta all'Operatore. In altri termini, l'Autorità adita, a seguito dell'accertamento del fatto obiettivo dell'inadempimento, potrà intervenire sino a disporre a carico dell'operatore solo ed esclusivamente rimborsi, storni ed indennizzi, ma non potrà spingersi sino a condannare lo stesso a procrastinare la scadenza del bonus autoricaricato. Ulteriormente, si eccepisce l'inammissibilità dell'istanza in riferimento alla richiesta dell'utente di vedersi riconosciuto quale rimborso/indennizzo il credito autoricaricato, in quanto secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 40/2007, i crediti derivanti da autoricarica non sono da considerarsi rimborsabili, poiché la loro natura non è monetaria, ma in genere promozionale o di bonus e i relativi importi corrispondono al traffico riconosciuto dal gestore, nei limiti normativamente e contrattualmente previsti e passibili di scadenza a differenza del credito "standard". Orbene, alcuna condotta lesiva è riferibile alla convenuta per i motivi che verranno nel prosieguo evidenziati. Preme ribadire che, l'opzione Pieno Wind", non è più commercializzata né ripristinabile da Wind Tre, fermo restando le condizioni economiche del piano tariffario di base sottoscritte al momento dell'attivazione. Un eventuale ordine di ripristino della stessa rappresenterebbe quindi un'obbligazione impossibile da adempiere per la scrivente convenuta. In subordine, come anche rilevato da alcune pronunce sul tema, preme rilevare che, l'oggetto sembrerebbe totalmente estraneo alle competenze del Corecom. Se è vero che infatti, l'eventuale restituzione del credito residuo – acquistato - potrebbe essere ricondotto (in alcuni casi) nell'ambito di un'eventuale condotta lesiva da parte dell'operatore, non si vede come lo stesso possa essere rilevato nel caso di credito autoricaricato. Quest'ultimo infatti è frutto di una promozione del gestore nei confronti del cliente e quindi ben può essere sottoposto a scadenza senza che da ciò possano sorgere diritti di sorta in capo all'utente (tantomeno

quello di poter imporre all'operatore un termine di scadenza diverso o quello di vedersi rimborsare importi non acquistati con un ingiustificato indebito arricchimento a favore del cliente). Entrando più nel vivo della vicenda di cui si converte, preme evidenziare che, come da schermate gestionali di WindTre, sulla SIM oggetto di doglianza, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 sono state effettuate unicamente ricariche per un importo complessivo di soli euro 5,00, con la sola e presunta finalità di evitare la disattivazione della numerazione. Più in particolare, si evidenzia che sulla sim oggetto di doglianza è allo stato presente un credito residuo pari a euro 14,42 e un bonus da autoricarica di euro 12.845,28, così come si evince dalle print del sistema di WindTre. Per esigenza di sostenibilità economica, Wind Tre ha avviato un'operazione di rimodulazione dei piani tariffari esistenti, in stretta osservanza con quanto disposto dall'art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) In particolare, è stata modificata l'opzione Pieno Wind che prevedeva il meccanismo dell'autoricarica ed è stata disattivata e non più disponibile a catalogo. Pertanto, in forza dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto con comunicazione inviata via SMS il 14 dicembre 2023, Wind Tre ha informato la propria clientela, tra il cui l'istante, interessata dalla predetta modifica che il servizio di autoricarica non sarebbe stato più operativo dal giorno 22/01/2024; il bonus maturato sino alla predetta data potrà essere utilizzato fino al 15/12/2024, non potrà essere recuperato e non potrà essere monetizzato. Come da comunicazione inoltrata, trattandosi di modifica contrattuale ex art. 98-septies decies, comma 5 del Codice Europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), qualora il cliente non avesse voluto accettare le suddette modifiche, avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso dai servizi Wind Tre, senza penali né costi di disattivazione, entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta via SMS. Di tale operazione l'utente è stato pertanto correttamente e tempestivamente informato, come si evince anche dalle sue dichiarazioni in atti e dal testo del messaggio regolarmente inviato alla parte istante e presente sul sistema Customer Relationship Management (CRM) di Wind Tre. Si evidenzia a codesto spettabile Corecom che, nonostante la ricezione della predetta informativa, l'istante non ha inteso esercitare il proprio diritto di recesso. Si osserva inoltre, come al seguente link: <https://www.windtre.it/windtreinforma#accordion-35e90e369a-item-778c8e3ad0> la scrivente società abbia pubblicato debita ulteriore informativa in merito all'operazione di rimodulazione di cui si discute. Atteso quanto sopra evidenziato, si ribadisce che la modifica unilaterale da parte di Wind Tre è stata comunicata alla parte istante con il preavviso previsto dalla vigente normativa, attraverso l'invio di un'apposita e regolare comunicazione, regolarmente acquisita dall'istante come da lui stesso confermato. La convenuta ulteriormente osserva che ai sensi dell'art. 2.4 Condizioni Generali di contratto: "WIND potrà modificare le specifiche tecniche dei Servizi, aggiornare i corrispettivi per i Servizi, nonché variare le presenti Condizioni, per i seguenti giustificati motivi: i) sopravvenute esigenze tecniche e gestionali quali, a titolo esemplificativo, sopravvenuta evoluzione/inadeguatezza tecnica della rete, della Carta SIM o delle caratteristiche dei servizi; ii) intervenuti mutamenti del quadro normativo/regolamentare che determinino uno squilibrio economico, tecnico o gestionale nella fornitura del Servizio; iii) andamento e modifiche delle condizioni strutturali di mercato e/o di

posizionamento dell'offerta quale, a titolo esemplificativo, strutturale variazione dei costi tecnici e commerciali sostenuti per l'erogazione del Servizio. Dei motivi che giustificano le modifiche del Contratto, condizioni economiche incluse, oltre che della data di entrata in vigore delle stesse, il Cliente verrà informato in dettaglio.). Relativamente alla modifica delle condizioni commerciali va ribadito che Wind Tre ha rispettato le proprie Condizioni Generali di contratto nonché la normativa di settore. Nel caso di specie, pertanto, il cliente non può oggi eccepire la volontà di non vedersi applicata alcuna rimodulazione: in primis, perché tale facoltà è riconosciuta all'operatore dalla legge; in secundis, perché lo stesso era stato debitamente informato ed ha accettato la modifica al contratto. Nel caso specifico avendo pertanto l'operatore informato correttamente l'utente, concesso i termini previsti dalla legge, quindi compiuto legittimamente la predetta rimodulazione, al cliente erano concesse due alternative: accettare le modifiche o avvalersi del diritto a lui riconosciuto di recedere dal contratto. Non essendosi avvalso l'utente della possibilità di recedere dal contratto in modalità conforme, si dovrà quindi ritenere che lo stesso abbia accettato le modifiche e che quindi, abbia preso atto e accettato che il servizio di autoricarica sull'utenza a lui intestata non è più disponibile dal 22/01/2024. In relazione alla doglianza sulla scadenza del credito autoricaricato, si osserva che l'operazione di cui si tratta, è, al pari della rimodulazione sopra contestata, pienamente legittima. In particolare, si ricorderà che, per una fattispecie analoga, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con Ordinanza n. 1623/2013 del 10.04.2013 accoglieva la domanda cautelare di H3G S.p.A., ritenendo legittima la decisione assunta dall'Operatore di recedere dall'offerta promozionale in questione e fissava – come congruo – un termine di consumo del predetto credito di 12 mesi. Si consideri, inoltre, che il procedimento innanzi al T.A.R. Lazio, nell'ambito del quale è stata resa la citata ordinanza, si è ormai concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte dell'Autorità adita (Cfr. Sentenza n. 8361/2014 dell'11.06.2014). Inoltre, è la stessa Autorità, nell'ambito dell'attività di vigilanza cui la stessa è preposta, a riconoscere il termine di 12 mesi - individuato dal T.A.R. della Regione Lazio - quale termine congruo per il consumo del bonus maturato con la predetta opzione. Sulla questione giova richiamare la Delibera n. 59/14/CIR che sancisce: “[...] Il suddetto organo giurisdizionale, in accoglimento delle richieste dell'operatore, ha emesso ordinanza n. 1623/2013, con cui ha sospeso la delibera dell'Autorità nella parte in cui prevede di non porre a scadenza il credito autoricaricato, maturato dagli utenti in virtù dell'adesione all'offerta. La predetta ordinanza ha, altresì, ritenuto congruo il termine di dodici mesi, entro il quale utilizzare l'intero credito da autoricarica posseduto alla data di cessazione dell'offerta, decorrente dalla comunicazione dell'operatore ai propri clienti [...]”. È bene inoltre richiamare la Delibera n. 614/16/CIR che, vertendo sul tema della scadenza della ricarica bonus, sancisce: “[...] Con Ordinanza n.1623/2013 del 12 aprile 2013, passata in giudicato, il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare di H3G, ritenendo legittima la decisione assunta dall'operatore di porre a scadenza il credito autoricaricato e ha fissato – come congruo – un termine di consumo del predetto credito di dodici mesi. Il pronunciamento del Tar Lazio si pone nel solco dell'attuale orientamento giurisprudenziale, atteso che già il Tribunale di Milano, Sezione I Civile, con la recente sentenza n. 04951/2012, del 13 aprile 2012, depositata il 26 aprile 2012, aveva accertato la piena legittimità di analoga

rimodulazione, effettuata da H3G nel 2007 e consistente nell'avviso alla clientela, nell'ottobre 2007, che il 31 dicembre 2007 sarebbe stato posto a scadenza il credito autoricaricato presente sulle utenze interessate. Sulla scorta di tali decisioni, H3G, a giugno 2013, ha comunicato a tutta la clientela interessata che la data ultima di scadenza del credito da autoricarica era fissata al 31 dicembre 2013, consentendo così alla clientela di usufruire del consumo del credito autoricaricato per un periodo ben più ampio dei 12 mesi ritenuti congrui dal Tribunale Amministrativo [...]. Da tutto quanto sopra meglio dettagliato e descritto, appare pertanto lapalissiano che il termine concesso per il consumo del bonus autoricaricato è evidentemente congruo, senza che ciò possa comportare alcun diritto o pretesa ulteriori da parte del cliente. Si rileva altresì che, assumendo un ipotetico utilizzo giornaliero pari a circa due ore di traffico in uscita, il termine di un anno sarebbe di gran lunga congruo per "consumare" l'intero bonus accumulato (e questo senza considerare il traffico dei messaggi e il traffico internet). Si rappresenta che Wind Tre mette a disposizione degli utenti diversi strumenti per conoscere l'ammontare del credito residuo e di quello risultante da bonus: ad esempio, attraverso la digitazione dell'apposita stringa *123*184# che permette di consultare l'accumulo del bonus, oppure accedendo all'APP dedicata direttamente da terminale, o anche tramite l'Area Clienti. Del resto, se è vero che gli utenti, nel mercato delle comunicazioni elettroniche, hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione del servizio e del suo funzionamento, allo stesso modo devono avere anche contezza dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dal rapporto commerciale instaurato con l'operatore. In particolare, preme evidenziare che l'allegato A alla Delibera 487/18/CONS "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione", definisce il "Credito Residuo". Si osserva quindi che, secondo il più risalente e consolidato orientamento dell'Autorità che fa applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 40/2007, i crediti da autoricarica non sono rimborsabili né monetizzabili, poiché la loro natura non è monetaria ma in genere promozionale o di bonus, i cui relativi importi corrispondono al traffico riconosciuto dal gestore nei limiti normativamente e contrattualmente previsti e passibili di scadenza diversamente dal credito "standard" (ovvero credito acquistato dal cliente). In ragione di quanto suesposto, dunque, l'istante non risulta essere titolare di alcun diritto alla monetizzazione e/o al rimborso del bonus accumulato pari a 12859,70 euro, mantenendo viceversa, rispetto al credito residuo pari a 14,42 euro, la duplice possibilità o di chiederne – a fronte della cessazione del servizio - la monetizzazione o, in alternativa, e a fronte della migrazione dell'utenza verso altro operatore, il relativo trasferimento. A tal riguardo si segnala che l'art. 8.7 Utilizzabilità della ricarica di traffico e scadenza della carta SIM ricaricabile delle Condizioni Generali di Contratto, sancisce: "[...] in caso di portabilità del numero presso altro operatore, il Cliente potrà richiedere contestualmente all'operatore di destinazione il trasferimento dell'eventuale credito residuo presente sulla Carta SIM sull'utenza attivata presso il nuovo operatore. In ogni caso, sarà riconosciuto il solo traffico effettivamente corrisposto e non ancora utilizzato al momento della cessazione, da cui saranno decurtati i bonus gratuiti e le promozioni erogate. [...]". L'istante, quindi, ha, in linea generale, il diritto di ottenere, ai sensi della legge 2 aprile 2007 n. 40 e ss.mm., la restituzione monetaria del proprio credito residuo ove (per qualunque motivo) cessi il rapporto con il proprio

operatore mobile tranne per l'ipotesi del credito residuo derivante da bonus/promozioni che, al contrario, non può essere monetizzabile ma dà solo diritto al trasferimento su altra sim dell'utente. La restituzione del credito, quindi, è limitato agli importi che il medesimo abbia "acquistato" e corrispondenti ad un effettivo esborso dell'utente. [...]" Infine andrà altresì considerato che, allo stato, il cliente è ancora attivo con Wind Tre e che il termine per l'utilizzo del bonus non è affatto decorso. Nel caso di specie, pertanto, si rileva una chiara carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p., in virtù del fatto che il cliente non ha ancora sciolto il vincolo contrattuale in essere. Tale eccezione, è ancora più manifestamente rilevante, relativamente al credito bonus da autoricarica maturato dal cliente. Di fatto Wind Tre ha compiuto una rimodulazione in cui informa il cliente che tale credito potrà essere utilizzato fino al prossimo 15/12/2024. A norma dell'art. 100 c.p.c. che prevede: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", non si rileva nel caso di specie alcun interesse attuale e concreto dell'istante ad ottenere un risultato utile, non essendo dovuto – per le suesposte motivazioni - il rimborso del credito bonus per cui si procede in questo procedimento. Infine, è opportuno osservare che i) il cliente non ha receduto in alcun modo dall'offerta ancora in essere di Wind Tre non facendo così nascere nessun obbligo a carico dell'operatore ii) la decurtazione dell'eventuale credito bonus ancora presente sulla SIM è accaduto solo futuro in quanto non avverrà prima del prossimo 15/12/2024. Per quanto sopra richiamato, chiara dunque risulta la sua carenza di interesse ad agire. Non è chiaro, infatti, alla luce delle spiegazioni sopra fornite, quale sarebbe la concreta utilità ottenibile dall'utente da un eventuale pronuncia nel merito, non essendo attuale né il concreto interesse a monetizzare il credito residuo (essendo ancora cliente Wind Tre) né la decurtazione del bonus, entrambi ancora nella piena disponibilità dell'utente. Le richieste di parte istante connoterebbero, quindi, la configurazione di una lite temeraria ovvero la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non un eventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile. In ragione della suesposta ricostruzione degli eventi, si ritiene pertanto che alcuna responsabilità possa essere addebitata alla convenuta in merito a quanto lamentato da parte dell'istante.

3. Motivazione della decisione

L'istante contesta la scadenza di 12 mesi disposta da Wind Tre S.p.A. per la fruizione del credito bonus accumulato attraverso il meccanismo di autoricarica previsto dall'opzione "Pieno Wind". A tal fine, l'istante richiede di poter utilizzare tale credito fino al naturale esaurimento, senza limiti temporali. Wind Tre S.p.A., in applicazione dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto, ha comunicato formalmente all'istante, mediante SMS inviato il 14 dicembre 2023, che il servizio di autoricarica sarebbe stato interrotto a decorrere dal 22 gennaio 2024. Nella stessa comunicazione, Wind Tre S.p.A. ha specificato che il credito bonus maturato fino alla data del 22 gennaio 2024 sarebbe stato utilizzabile entro il termine ultimo del 15 dicembre 2024. . La questione è già stata oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in casi precedenti, in

esito all'ordinanza n. 1623/2013 del TAR del Lazio, la quale ha stabilito che, pur riconoscendo agli operatori la facoltà di recedere per il futuro dalle offerte promozionali, è altresì necessario prevedere per gli utenti un termine congruo per la fruizione del credito bonus maturato. Tale termine è stato individuato in un periodo di dodici mesi decorrente dalla comunicazione dettagliata dell'operatore. Alla luce di tali orientamenti, il credito bonus maturato tramite autoricarica si configura come un'agevolazione promozionale, non assimilabile al credito residuo autonomamente ricaricato dagli utenti, per il quale si applicano diverse tutele. Si ritiene, pertanto, che Wind Tre S.p.A. abbia agito in conformità con le disposizioni di legge e con i precedenti provvedimenti dell'Autorità fissando un termine di dodici mesi per l'utilizzo del credito bonus. Non appare quindi possibile riconoscere all'utente la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di scadenza del credito bonus maturato. In considerazione di quanto sopra esposto, la richiesta dell'istante di estendere il termine di scadenza del credito bonus è respinta.

DELIBERA

di rigettare l'istanza presentata dal sig. XXXX XXXX.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 12/11/2024

IL PRESIDENTE

